

Effetti operativi del cambiamento dei principi contabili sul bilancio delle imprese: modifiche degli schemi e sintesi delle novità nei criteri di valutazione

Dott. Massimo Gramondi

Agenda

- Principi di redazione del bilancio
- Criteri di valutazione
- Schemi di bilancio
- Classi di imprese
- Regime transitorio

Principi di redazione del bilancio

- **Rilevanza (art. 2423 co. 3 C.C.)**

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l’eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”

Principi di redazione del bilancio

- **Principio della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-bis co.1, n. 1-bis C.C.)**

“La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”

Criteri di valutazione

- Strumenti finanziari derivati
- Introduzione del metodo del costo ammortizzato
- Costi di ricerca e pubblicità
- Costi di sviluppo
- Avviamento

Criteri di valutazione – Strumenti finanziari derivati

- **DEFINIZIONE (OIC 32)**

Un derivato è uno strumento finanziario avente le seguenti tre caratteristiche:

- Il suo valore varia in conseguenza delle variazioni di valore del sottostante (tasso di interesse, prezzo di merci, tasso di cambio,...)
- Ha un investimento iniziale nullo o limitato
- Ha un regolamento differito

Criteria di valutazione – Strumenti finanziari derivati

- **NATURA DEI DERIVATI (OIC 32)**

- Derivato di copertura

È uno strumento designato alla copertura di un rischio a cui è sottoposta l'impresa che può essere

- rischio di tasso d'interesse
 - rischio di cambio
 - rischio di prezzo
 - rischio di credito.
- Derivato non di copertura

Criteri di valutazione – Strumenti finanziari derivati

- **VALUTAZIONE (Art. 2426 co.1 n.11-bis) OIC 32**
 - Derivati di copertura
 - Lo strumento è iscritto al *fair value*
 - Le variazioni di *fair value* sono iscritte in un'apposita riserva di patrimonio netto
 - Derivati non di copertura
 - Lo strumento è iscritto al *fair value*
 - Le variazioni di *fair value* sono iscritte a conto economico

Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Criteria di valutazione – Costo ammortizzato

- **DEFINIZIONE (principi contabili internazionali)**

“Il *costo ammortizzato* è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.

Criteri di valutazione – Costo ammortizzato

• **AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Crediti (Art. 2426 co.1 n.8) OIC 15
 - i crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del *fattore temporale* e del *valore di presumibile realizzo*
- Debiti (Art. 2426 co.1 n.8) OIC 19
 - i debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del *fattore temporale*
- Titoli immobilizzati (Art. 2426 co.1 n.1) OIC 20
 - le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile

Criteria di valutazione – Costo ammortizzato

- **COSTO AMMORTIZZATO E POSTULATO DELLA RILEVANZA**

- Il criterio del costo ammortizzato può non essere utilizzato se gli effetti sono irrilevanti:
 - Per i crediti e debiti a breve termine, con scadenza inferiore ai 12 mesi
 - I costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione non sono significativi

Criteri di valutazione – Costi di ricerca e pubblicità (OIC 24)

- Modifica degli schemi di bilancio con eliminazione delle voci dei costi di ricerca e pubblicità nell'attivo immobilizzato
- Modifica dell'articolo 2426 co. 1 n. 5 che ammetteva la facoltà di capitalizzazione dei suddetti costi



Il nuovo criterio deve essere utilizzato con applicazione retroattiva, pertanto:

- Occorre rilevare lo storno dei costi di ricerca e pubblicità capitalizzati nel bilancio 2015 utilizzando le riserve di utili portati a nuovo o altra voce di patrimonio netto

Criteri di valutazione – Costi di sviluppo (OIC 24)

- Permane la facoltà di capitalizzare i costi di sviluppo (art. 2426 co. 1 n. 5)
- Varia il criterio di ammortamento

«I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.»

Criteri di valutazione – Avviamento (OIC 24)

- Modifica dell'articolo 2426 co. 1 n. 6 nella parte di cui definisce il criterio di ammortamento

«L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.»



Nel processo di valutazione della vita utile occorre considerare:

- Il periodo nel quale si godranno gli extra-benefici attesi;
- Il periodo nel quale ci si attende di recuperare l'investimento (in termini finanziari e reddituali sulla base di decisioni formalizzate del Cda)
- La media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite

Schemi di bilancio

- Modifica dei documenti di bilancio
 - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo **stato patrimoniale**, dal **conto economico**, dal **rendiconto finanziario** e dalla **nota integrativa**
- Modifica degli schemi primari di bilancio
 - Modifica del contenuto dello stato patrimoniale (art. 2424 C.C e 2424-bis C.C.)
 - Modifica del contenuto del conto economico (art. 2425 C.C.)
 - Modifica del contenuto della nota integrativa (art. 2427 C.C. e 2427-bis C.C.)

Schemi di bilancio – rendiconto finanziario

- **CONTENUTO (art. 2425-ter C.C.)**

Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Schemi di bilancio – rendiconto finanziario

- Lo schema del rendiconto è disciplinato dall'OIC 10
- Lo schema è basato sulle disponibilità liquide
- I flussi finanziari sono esposti in categorie:
 - Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
 - Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
 - Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento (ivi comprese, con autonoma indicazione le operazioni con i soci)

Schemi di bilancio – modifica degli schemi primari di bilancio

PRINCIPALI MODIFICHE

- Azioni proprie
 - Eliminazione dall'attivo delle voci «azioni Proprie»
 - Eliminazione dal Patrimonio netto della voce «VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio»
 - Inserimento di una nuova voce nel patrimonio netto «riserva negativa per azioni proprie in portafoglio»
- Costi di ricerca e pubblicità
 - Eliminazione della voce e della facoltà di capitalizzazione

Schemi di bilancio – modifica degli schemi primari di bilancio

PRINCIPALI MODIFICHE

- Separazione delle partecipazioni e delle operazioni effettuate con imprese controllate dalla controllante
 - Voci specifiche nell'ambito delle partecipazioni
 - Voci specifiche nell'ambito dei crediti e dei debiti
 - Voci specifiche nell'ambito dei proventi ed oneri finanziari

Schemi di bilancio – modifica degli schemi primari di bilancio

PRINCIPALI MODIFICHE

- Rappresentazione dei contratti derivati
 - Voci specifiche nell'ambito delle immobilizzazioni finanziarie (strumenti finanziari derivati attivi)
 - Voci specifiche nell'ambito delle attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni (strumenti finanziari derivati attivi)
 - Voci specifiche nell'ambito del patrimonio netto (riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi)
 - Voci specifiche nell'ambito dei fondi rischi ed oneri (strumenti finanziari derivati passivi)
 - Voci specifiche nell'ambito delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (rivalutazioni e svalutazioni di strumenti finanziari derivati)

Schemi di bilancio – modifica degli schemi primari di bilancio

PRINCIPALI MODIFICHE

- Eliminazione dei conti d'ordine
 - Eliminazione delle voci in calce allo stato patrimoniale
 - Informazioni fornite in nota integrativa (art. 2427 n. 9)
- Eliminazione della parte straordinaria del conto economico
 - Eliminazione della sezione E del conto economico
 - Indicazioni sulla classificazione dei conti OIC 12

Classi di imprese

- Parametri dimensionali
- Bilancio delle micro imprese
- Bilancio abbreviato
- Bilancio ordinario

Classi di imprese- parametri dimensionali

TIPOLOGIA DI IMPRESA	TIPOLOGIA DI BILANCIO	TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE	RICAVI NETTI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA
MICRO IMPRESA	MICRO (ex art. 2435 ter C.C.)	175.000	350.000	5
PICCOLE	ABBREVIATO (ex art. 2435 bis C.C.)	4.400.000	8.800.000	50
MEDIE E GRANDI	ORDINARIO (ex art. 2423 C.C.)	> 4.400.000	> 8.800.000	> 50

(*) Sono considerate micro/piccole imprese le società che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati nella tabella

Classi di imprese – bilancio delle micro imprese

- Documenti di bilancio
 - Schemi di bilancio in forma abbreviata (2435-bis C.C.)
 - Esonero dalla redazione del rendiconto finanziario
 - Esonero dalla redazione della nota integrativa
 - Purché in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni di cui all'art. 2427 numeri 9) e 16)
 - Esonero dalla redazione della relazione sulla gestione
 - Purché in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni di cui all'art. 2428 numeri 3) e 4)
- Criteri di valutazione
 - Non si applica la disciplina sulla contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati
 - Hanno la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato

Classi di imprese – bilancio abbreviato

- Documenti di bilancio
 - Schemi di bilancio in forma abbreviata (2435-bis C.C.)
 - Esonero dalla redazione del rendiconto finanziario
 - Contenuto ridotto della nota integrativa (2435-bis C.C.)
 - Esonero dalla redazione della relazione sulla gestione
 - Purché in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni di cui all'art. 2428 numeri 3) e 4)
- Criteri di valutazione
 - Hanno la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato

Regime transitorio

DISCIPLINA GENERALE (D.Lgs. 139/2015 art.12)

Le disposizioni del D.Lgs. 139/2015 entrano in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data

Regime transitorio

APPLICAZIONE PROSPETTICA (D.Lgs. 139/2015 art.12)

Facoltà di non utilizzare i seguenti nuovi criteri di valutazione per le operazioni che, all'inizio dell'esercizio, non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio

- Avviamento
- Criterio del costo ammortizzato

Regime transitorio

APPLICAZIONE RETROATTIVA (OIC 29)

Il principio è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.

- Azioni proprie
- Spese di ricerca e pubblicità
- Strumenti finanziari derivati